



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Aprile 2015

Prot. n.82 /15

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa
Prefetto Francesco Antonio Musolino

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dott. Fabio Italia

OGGETTO: Richiesta chiarimenti visto di congruità

La scrivente O.S. è stata contattata da iscritti e simpatizzanti in merito alla problematica di cui all'oggetto in riferimento alla nuova procedura informatizzata SGF che ha preso piede nelle sedi territoriali in materia di acquisti.

Nello specifico si chiede di sapere se il visto di congruità richiesto nel sistema SGF per la gestione finanziaria dei comandi/Direzioni Regionali è un mero visto tecnico oppure se è un visto di regolarità contabile.

La problematica non ha natura meramente definitoria/teorica e all'apparenza può sembrare irrilevante, di fatto comporta delle consuetudini sbagliate qualora fosse vera la seconda ipotesi poichè tutti i Funzionari Tecnici Antincendio, non titolati secondo le declaratorie del D.lgs 217/2005, ad apporre il visto di regolarità contabile stanno facendo degli atti amministrativi nulli essendo invece i Funzionari Amministrativi Tecnici Informatici (per i quali è previsto il disbrigo di tutta la pratica amministrativa compreso il succitato visto) deputati a svolgere tale onere.

Giova evidenziare che secondo la più recente giurisprudenza (Corte dei Conti sentenza 1337/12), il visto di congruità va apposto dal responsabile del servizio finanziario su tutti gli atti amministrativi che comportano impegni di spesa (cd visto di regolarità contabile) e serve non solo a controllare la corrispondenza fra la spesa ed i relativi documenti giustificativi (cd copertura finanziaria) ma anche la legittimità della spesa stessa (ossia la corrispondenza fra l'iter amministrativo seguito e le norme di legge in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni a partire dai R.D. 2240/23 e 1214 del 1934 fino al D.LGS. 163/06 passando per il D.P.R. 554/99 per i lavori pubblici e per il D.P.R. 384/01 in materia di spese in economia).

Il fondamento di questo orientamento, reso con riferimento ad un ente locale, è stato rinvenuto in una norma di portata generale ossia l'articolo 81 della Costituzione in base al quale la spesa va correlata alle previsioni del bilancio con la conseguenza che, con l'apposizione del visto de quo, il responsabile attesta, secondo i principi di contabilità pubblica (*da ultimo innovati con il DLgs n.163 del 2006 che costituisce un po' il "filo rosso" della materia*), di aver effettuato tutti i controlli contabili e fiscali sugli atti posti in essere dalla PA.

Da ciò sembrerebbe desumersi che il visto serve a rendere l'atto esecutivo oltre che, come detto in premessa, a renderlo legittimo (in altre parole, la non corretta apposizione del visto cagionerebbe un vizio di legittimità del provvedimento per violazione di legge, censurabile dinanzi al TAR, oltre che un danno erariale, sindacabile dalla Corte dei Conti). E la norma di riferimento della suddetta sentenza è l'articolo 20 R.D. 1214/34 relativa all'attività di controllo della Corte dei Conti, estensibile a qualsiasi organo pubblico.

La sopracitata sentenza della Corte dei Conti recita *"Il parere ed il visto reso dai responsabili dei servizi degli enti locali e dal responsabile del servizio finanziario e di ragioneria sugli atti amministrativi che comportano impegni di spesa, o visto di regolarità contabile, si configura come un vero e proprio controllo di legittimità della spesa rispetto alla legge e alle altre fonti normative, non soltanto sulla corrispondenza tra la spesa dichiarata e i relativi documenti giustificativi.*

La discrezionalità amministrativa dei responsabili degli enti locali quindi trova un limite nei principi di efficacia ed economicità della spesa per l'amministrazione e conseguentemente per la comunità amministrata, la cui violazione si configura come un vero e proprio vizio di legittimità amministrativa, causa di un danno erariale nei confronti dell'ente interessato".

Dal momento che il parere di regolarità tecnica ha valenza ben diversa (trattandosi di una tipica dichiarazione di giudizio endoprocedimentale, che incide al più sulla regolarità dell'atto) rimane da chiarire se il visto di congruità apposto dai Funzionari Tecnici Antincendi vada inteso come una certificazione che il prezzo di acquisto è congruo con il servizio da richiedere ovvero in linea con i prezzi di mercato o se soggiace alle normative generali di contabilità pubblica come intese dalla sentenza sopracitata.

Nell'attesa di un urgente riscontro come il caso richiede l'occasione è gradita per porgere distinti saluti



Il Segretario Generale CONAPO
Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Brizzi", written over the printed name.